

# Nota Informativa

**Redatta ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 26-bis del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificato e integrato relativa all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie Banco Popolare e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.**

La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 3 giugno 2016 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 3 giugno 2016 protocollo n. 0051935/16.

*La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banco Popolare Società Cooperativa, depositato presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 3 giugno 2016, protocollo n. 0051936/16, e alla Nota di Sintesi di Banco Popolare Società Cooperativa depositata presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 3 giugno 2016 protocollo n. 0051935/16.*

*Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta e l'ammissione a quotazione di azioni ordinarie Banco Popolare Società Cooperativa.*

*L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.*

*La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Popolare Società Cooperativa (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito internet dell'Emittente ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)).*

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo Banco Popolare, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa.*

*Si avvertono in particolare gli investitori di quanto segue:*

1. L'aumento di capitale (l'“**Aumento di Capitale**”), che sarà offerto in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, oggetto della presente Nota Informativa, pur inserendosi in via prioritaria nel contesto del progetto di aggregazione industriale tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano (la “**Fusione**”) funzionale alla creazione di una nuova società bancaria (la “**Nuova Capogruppo**”), interviene precedentemente e non è condizionato alla realizzazione della Fusione medesima e, pertanto, sarà eseguito indipendentemente dalla stessa. Nello scenario in cui non fosse realizzata la Fusione, le finalità dell'Aumento di Capitale del Banco su base *stand alone* sono riconducibili all'esigenza di supportare un nuovo piano funzionale ad una più rapida riduzione dello *stock* dei crediti, unitamente alla necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare; in tale ipotesi il Banco Popolare dovrà ridefinire le proprie strategie di sviluppo alternative, che contemplino comunque un innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati e di riduzione dell'ammontare degli stessi.

Al 31 dicembre 2015 la percentuale dei crediti deteriorati – sia considerati nel loro complesso, sia nelle categorie delle sofferenze e inadempienze probabili – sul totale dei crediti del Gruppo Banco Popolare risulta maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti alle banche e ai gruppi bancari italiani. Con riferimento alla copertura dei crediti deteriorati si rileva che alla data del 31 dicembre 2015 e alla data del 31 marzo 2016 il Gruppo Banco Popolare era caratterizzato da un livello medio di copertura dei crediti in sofferenza inferiore rispetto al valore medio di copertura delle tre maggiori banche. Al 31 marzo 2016 i flussi netti di nuovi ingressi nella categoria dei crediti deteriorati sono risultati pari a circa Euro 386 milioni rispetto ad un valore per l'intero esercizio 2015 pari a Euro 1.366,6 milioni (a fronte di una media trimestrale di nuovi ingressi nella categoria dei crediti deteriorati pari a Euro 342 milioni) (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

In ogni caso, non si può escludere che il Gruppo Banco Popolare (anche prima dell'eventuale perfezionamento dell'operazione di Fusione) dia corso a nuove operazioni di cessione di crediti deteriorati anche per importi significativi, o comunque assuma formali decisioni di mutamento della strategia di gestione dei crediti deteriorati, orientate ad un maggior ricorso a cessioni ad operatori terzi. In tale prospettiva potrebbe risultare necessario addebitare ai conti economici rettifiche di valore dei crediti medesimi ulteriori rispetto a quelle già rilevate nel primo trimestre del 2016, con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).

2. La realizzazione dell'Aumento di Capitale si inserisce nel contesto della Fusione, in quanto costituisce una delle condizioni richieste dalla Banca Centrale Europea (“**BCE**”) per l'esecuzione della stessa. La Fusione è

subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della BCE la cui istruttoria è in corso. La BCE dovrebbe pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza avvenuta in data 31 maggio 2016.

La BCE, nell'ambito delle interlocuzioni intercorse, ha richiesto che la Nuova Capogruppo, sin dall'inizio: (i) abbia una forte dotazione patrimoniale che consenta di fronteggiare condizioni finanziarie avverse, (ii) disponga di un convincente piano di riduzione dell'attuale elevato ammontare di crediti deteriorati, che non potranno essere più elevati o caratterizzati da un livello di copertura inferiore al valore medio delle banche italiane di equivalente importanza, (iii) sia dotata di un piano industriale (il "**Piano Strategico**" e/o il "**Piano**") della Nuova Capogruppo che evidenzi una redditività sostenibile nel medio termine e, molto importante, disponga di una chiara ed efficiente struttura di *governance*.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Piano Strategico costituisce uno degli elementi oggetto di valutazione da parte di BCE. Tuttavia, non avendo la BCE fornito indicazioni puntuali ulteriori rispetto a quelle concernenti il credito deteriorato, i livelli di copertura dello stesso ed i profili patrimoniali, il Piano è ancora oggetto di esame da parte della BCE e non si può escludere che la BCE possa formulare richieste di modifica al Piano nell'ambito dell'*iter* autorizzatorio della Fusione, con impatti che il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano si riservano di valutare e che potrebbero incidere negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Nuova Capogruppo o sulla realizzabilità dell'operazione di integrazione.

Il Piano Strategico è basato su numerose assunzioni di carattere ipotetico alcune delle quali riferite ad eventi non completamente controllabili dal consiglio di amministrazione e dal *management* della Nuova Capogruppo. Non vi sono certezze circa la realizzabilità del Piano Strategico. La mancata realizzazione del Piano nella misura e nella tempistica ipotizzata potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici della Nuova Capogruppo.

Inoltre la Fusione è soggetta all'approvazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: nell'ipotesi in cui fosse individuata l'eventuale costituzione o il rafforzamento, per effetto della Fusione, di posizioni dominanti del gruppo da essa risultante in taluni ambiti competitivi locali, non si può escludere che detta Autorità possa richiedere misure volte alla correzione di tali posizioni negli ambiti competitivi locali che ne fossero interessati con possibili rilevanti effetti negativi sulle assunzioni e sugli obiettivi contenuti nel Piano.

La realizzazione della Fusione è altresì subordinata all'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee Straordinarie dell'Emittente e di BPM, nelle quali ciascun socio ha diritto di esprimere un solo voto in funzione del principio del voto capitaro. Non è possibile assicurare, pertanto, che la Fusione sia approvata da parte di detti organi e/o che intervengano le autorizzazioni ancora necessarie ai fini della realizzazione della stessa (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione). I rapporti di cambio della Fusione saranno determinati a seguito della fissazione del numero di azioni a servizio dell'Aumento di Capitale in modo da rispettare rapporti di partecipazione che prevedono l'assegnazione agli azionisti dell'Emittente del 54,626% del capitale sociale della Nuova Capogruppo e del 45,374% agli azionisti di Banca Popolare di Milano.

Tenuto conto di quanto sopra, si evidenzia che qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente e, in particolare, di quelli oggetto dell'Aumento di Capitale dovrà fondarsi sulla configurazione e consistenza dell'Emittente pre-Fusione, sia in termini economici, finanziari e patrimoniali, sia in termini di attività e prospettive di sviluppo della stessa, nonché sullo scenario di possibile realizzazione della prospettata Fusione, senza assumere, tuttavia, quale esclusivo presupposto di detta scelta di investimento,

previsioni, stime, valutazioni, dati pro-forma o previsionali connessi alla Fusione, che potrebbe anche non realizzarsi per le ragioni sopra illustrate (*cf.* Capitolo XIII e Capitolo XX, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione).

3. Nel primo trimestre 2016 il Gruppo Banco Popolare ha registrato un risultato economico negativo dopo aver addebitato al conto economico significative rettifiche di valore nette su crediti derivanti in buona parte dall'accelerazione della revisione delle valutazioni dei crediti in sofferenza, finalizzata anche alla identificazione di portafogli di crediti che potrebbero essere oggetto di vendita in futuro, in linea con il percorso di innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati richiesto dalla BCE. Il trimestre è stato inoltre penalizzato dall'addebito a conto economico dell'intero ammontare del contributo annuale al Fondo di Risoluzione Unico, oltre che dal negativo andamento dei mercati finanziari e dalla riduzione della domanda di prodotti di investimento da parte della clientela, influenzata nel primo bimestre dall'andamento negativo dei mercati. Il perdurare di un contesto economico negativo, nonché il perseguimento delle indicazioni della BCE in tema di incremento dei livelli medi di copertura dei crediti deteriorati e di riduzione del rapporto tra crediti deteriorati e ammontare totale degli impieghi potrebbero influenzare negativamente il profilo di redditività del Gruppo nel breve periodo (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione).

4. La Direttiva europea (BRRD) prevede che l'autorità di vigilanza competente (Banca d'Italia) disponga di una serie di misure per la gestione della crisi dell'intermediario (tra le quali la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa). Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Documento di Registrazione).

5. Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente è inclusa nel campione di 51 banche europee sottoposte agli *stress test*, condotti dall'EBA in collaborazione con la BCE. È previsto che tali *stress test* si concludano il prossimo mese di luglio e non si può escludere che ad esito della valutazione degli stessi nell'ambito dello SREP annuale possa essere richiesto il rispetto di un requisito patrimoniale superiore al minimo regolamentare anche oltre il livello attualmente indicato del 9,55% (*cf.* Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione). In data 12 maggio 2016, BCE ha informato il Banco Popolare dell'avvio di un'attività ispettiva avente per oggetto la gestione dei rischi di credito, il sistema di controllo dei rischi e l'accuratezza delle modalità di calcolo della posizione patrimoniale del Gruppo. Alla Data della Nota Informativa l'attività ispettiva, avviata in data 16 maggio 2016, è ancora in corso.

6. Il contratto di garanzia, stipulato in data 2 giugno 2016, contiene, tra l'altro, le clausole che danno la facoltà ai Garanti di recedere dall'impegno di sottoscrizione dei medesimi, come meglio descritte nel Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa, cui si rinvia. La Società e le Banche valuteranno eventuali diversi impatti, allo stato non prevedibili, del prossimo *referendum* che potrebbe comportare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea alla luce degli impegni di sottoscrizione e garanzia che prevedono la facoltà di recedere dall'impegno di sottoscrizione ove si verificano eventi straordinari e non prevedibili, riguardanti le condizioni economiche e/o politiche generali quali, *inter alia*, mutamenti significativi nelle condizioni economiche, valutarie, fiscali, normative, di mercato e/o politiche generali a livello nazionale o internazionale (*cf.* Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa).

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## SOMMARIO

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>14</b>
<b>CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI.....</b>	<b>15</b>
1.1 RESPONSABILI DEL PROSPETTO .....	15
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	15
<b>CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale.....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5 Rischi connessi ai conflitti di interesse.....</b>	<b>20</b>
<b>CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI .....</b>	<b>21</b>
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE .....	21
3.2 FONDI PROPRI ED INDEBITAMENTO.....	21
3.3 INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’OFFERTA .....	21
3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI .....	22
<b>CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI.....</b>	<b>25</b>
4.1 DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI.....	25
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE NUOVE AZIONI SONO STATE CREATE .....	25
4.3 CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI.....	25
4.4 VALUTA DI EMISSIONE .....	25
4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO .....	25
4.6 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI.....	27
4.7 DATA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI .....	28
4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE NUOVE AZIONI.....	29
4.9 REGIME FISCALE DELLE AZIONI .....	29
<b>CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA .....</b>	<b>53</b>

5.1	CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA .....	53
5.1.1	<i>Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta in Opzione.....</i>	53
5.1.2	<i>Ammontare totale dell’Offerta in Opzione.....</i>	53
5.1.3	<i>Periodo di validità dell’Offerta in Opzione e modalità di sottoscrizione .....</i>	53
5.1.4	<i>Revoca e sospensione dell’Offerta in Opzione.....</i>	55
5.1.5	<i>Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.....</i>	55
5.1.6	<i>Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione .....</i>	55
5.1.7	<i>Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione.....</i>	55
5.1.8	<i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni.....</i>	55
5.1.9	<i>Pubblicazione dei risultati dell’Offerta .....</i>	56
5.1.10	<i>Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.....</i>	56
5.2	PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE .....	56
5.2.1	<i>Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni.....</i>	56
5.2.2	<i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato .....</i>	57
5.3	FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA.....	57
5.3.1	<i>Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore.....</i>	57
5.3.2	<i>Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta .....</i>	57
5.3.3	<i>Limitazione del Diritto di Opzione.....</i>	57
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONI.....	57
5.4.1	<i>Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta in Opzione e dei collocatori.....</i>	57
5.4.2	<i>Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari .....</i>	57
5.4.3	<i>Impegni di sottoscrizione .....</i>	57
5.4.4	<i>Data in cui è stato o sarà stipulato l’accordo di sottoscrizione e garanzia.....</i>	59
<b>CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE ...</b>		<b>60</b>
6.1	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	60
6.2	ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI.....	60
6.3	COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE DELL’OFFERTA .....	60
6.4	IMPEGNI DEGLI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO .....	60

<b>CAPITOLO VII – ACCORDI DI <i>LOCK UP</i></b> .....	<b>61</b>
7.1 ACCORDI DI <i>LOCK UP</i> .....	61
<b>CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE/OFFERTA</b> .....	<b>62</b>
8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI DELL’OFFERTA.....	62
<b>CAPITOLO IX – DILUIZIONE</b> .....	<b>63</b>
9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE.....	63
<b>CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b> .....	<b>64</b>
10.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE .....	64
10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE .....	64
10.3 PARERI O RELAZIONI REDATTE DAGLI ESPERTI.....	64
10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI .....	64



[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## DEFINIZIONI

I termini definiti nella Nota Informativa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione. Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati, in maniera più ricorrente, all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati della Nota Informativa hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

<b>Altri Paesi</b>	Qualsiasi Paese, ulteriore a Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, e diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta (come di seguito definita) non è consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.
<b>Aumento di Capitale</b>	L'aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2016 e del 2 giugno 2016, in conformità alla delega <i>ex art.</i> 2443 del codice civile conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente del 7 maggio 2016, da offrire in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 996.343.990,56, senza sovrapprezzo.
<b>Azioni o Azioni Ordinarie</b>	Le azioni ordinarie dell'Emittente.
<b>Banca Centrale Europea o BCE</b>	La banca centrale responsabile della moneta unica europea, l'Euro. Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d'acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'area dell'Euro.
<b>Banca d'Italia</b>	La banca centrale della Repubblica Italiana.
<b>Banca Popolare di Milano o BPM</b>	Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4.
<b>Banco Popolare o Banco o Emittente o Società o Banca o Capogruppo</b>	Banco Popolare – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2.
<b>Bilancio 2013</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, assoggettato a revisione contabile.
<b>Bilancio 2014</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, assoggettato a revisione contabile.
<b>Bilancio 2015</b>	Il bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile.

<b>BofA Merrill Lynch o BAML</b>	Merrill Lynch International, con sede legale in 2 King Edward Street Londra, EC1A 1HQ, Regno Unito.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Circolare 285</b>	La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia concernente le disposizioni di vigilanza per le banche, come successivamente modificata ed integrata.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal Comitato per la <i>corporate governance</i> di Borsa Italiana.
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della Nota Informativa (come di seguito definita) da parte della Consob.
<b>Direttiva 2003/71/CE</b>	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata.
<b>Direttiva 2013/36/UE o Direttiva CRD IV o CRD IV</b>	La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
<b>Diritto di Opzione</b>	Il diritto degli azionisti dell'Emittente di sottoscrivere Nuove Azioni (come <i>infra</i> definite) in ragione delle azioni ordinarie detenute secondo il rapporto di opzione di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 7 Azioni detenute.
<b>Documento di Registrazione</b>	<p>Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 giugno 2016, protocollo n. 0051936/16.</p> <p>Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Popolare (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancopopolare.it">www.bancopopolare.it</a>.</p>

<b>Fusione</b>	L'operazione di fusione da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni, oggetto del Protocollo di Intesa, come <i>infra</i> definito, sottoscritto dall'Emittente e da BPM in data 23 marzo 2016.
<b>Gruppo o Gruppo BP o Gruppo Banco Popolare</b>	Collettivamente, l'Emittente e le società da essa direttamente o indirettamente controllate.
<b>IFRS o IAS o Principi Contabili Internazionali</b>	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> , gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), le interpretazioni dell' <i>International Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC), precedentemente denominate <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC).
<b>Istruzioni di Borsa</b>	Istruzioni al Regolamento di Borsa (come di seguito definito) approvato da Borsa Italiana.
<b>Joint Bookrunners</b>	Mediobanca e BofA Merrill Lynch.
<b>Joint Global Coordinators</b>	Mediobanca e BofA Merrill Lynch.
<b>Mediobanca</b>	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>MTA</b>	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Nota di Sintesi</b>	<p>La nota di sintesi relativa all'Emittente, depositata presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 giugno 2016, protocollo n. 0051935/16.</p> <p>La nota di sintesi è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Popolare Società Cooperativa (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito <i>internet</i> dell'Emittente (<a href="http://www.bancopopolare.it">www.bancopopolare.it</a>).</p>
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
<b>Nuova Capogruppo</b>	La società che, ai sensi del Protocollo di Intesa, dovrebbe ricoprire il ruolo di capogruppo del gruppo risultante ad esito della Fusione.
<b>Nuove Azioni</b>	Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive dell'indicazione del valore nominale, che sono oggetto dell'Offerta in Opzione (come di seguito definita).
<b>Offerta in Borsa</b>	L'offerta sul MTA dei Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

<b>Offerta o Offerta in Opzione</b>	L'offerta di Nuove Azioni, indirizzata ai titolari di azioni ordinarie del Banco Popolare, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile.
<b>Periodo di Offerta o Periodo di Opzione</b>	Il periodo di validità dell'Offerta, decorrente dal 6 giugno 2016 al 22 giugno 2016 (estremi inclusi).
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo di Euro 2,14 a cui ciascuna Nuova Azione sarà offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie nell'ambito dell'Offerta.
<b>Prospetto</b>	Il documento costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2003/71/CE.
<b>Protocollo di Intesa</b>	Il protocollo di intesa relativo alla Fusione sottoscritto dal Banco e da BPM in data 23 marzo 2016.
<b>Regolamento 809/2004/CE</b>	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, come modificato e integrato, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.
<b>Regolamento (UE) n. 575/2013 o Regolamento CRR</b>	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente alla Data del Documento di Registrazione.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Relazione finanziaria annuale 2013</b>	La relazione finanziaria annuale, inclusiva delle relazioni e del Bilancio 2013, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
<b>Relazione finanziaria annuale 2014</b>	La relazione finanziaria annuale, inclusiva delle relazioni e del Bilancio 2014, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
<b>Relazione finanziaria annuale 2015</b>	La relazione finanziaria annuale, inclusiva delle relazioni e del Bilancio 2015, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
<b>Socio</b>	L'azionista di Banco Popolare che abbia acquisito la qualità di socio cooperatore ai sensi degli artt. da 8 a 12 dello Statuto (come di seguito definito).

<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale di Banco Popolare in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche e integrazioni.
<b>Testo Unico Finanza o TUF</b>	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.
<b>TUIR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e successive modifiche ed integrazioni.

## **GLOSSARIO**

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.

## **CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 RESPONSABILI DEL PROSPETTO**

Banco Popolare, con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2, in qualità di Emittente, assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Banco Popolare, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



## **CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO**

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori devono considerare alcuni fattori di rischio.

Si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

Il presente Capitolo II della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi a Banco Popolare, alle società del Gruppo Banco Popolare, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo operano, nonché alle altre informazioni, contenuti nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

**La Nota Informativa è redatta secondo lo schema di cui all'Allegato XXIV del Regolamento n. 809/2004/CE (come successivamente modificato e integrato), applicabile alle emissioni di diritti di opzione destinate agli azionisti dell'Emittente; il livello di informativa contenuto nella Nota Informativa, così redatta, è adeguato a tale tipo di emissione.**

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

### **2.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità degli strumenti finanziari**

I Diritti di Opzione e le Nuove Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura. I possessori di tali strumenti potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA.

Tali strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità indipendenti dal Banco Popolare, le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale del Banco Popolare o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui l'Emittente opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative al Banco Popolare, potrebbero generare sostanziali fluttuazioni del prezzo delle azioni Banco Popolare e, eventualmente, dei Diritti di Opzione.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle azioni Banco Popolare e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo Banco Popolare. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle azioni Banco

## FATTORI DI RISCHIO

Popolare in circolazione e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse.

Nell'ambito dell'Offerta, infine, alcuni azionisti dell'Emittente potrebbero decidere di non esercitare i propri Diritti di Opzione e di venderli sul mercato. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sul prezzo di mercato dei Diritti di Opzione o delle Azioni.

Per maggiori informazioni, si vedano i Capitoli IV e V della Nota Informativa.

### 2.2 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale

In data 23 marzo 2016, il Banco ha sottoscritto con Mediobanca e BAML, in qualità di *Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners*, un *pre-underwriting agreement* ai sensi del quale Mediobanca e BAML si sono impegnate a garantire la sottoscrizione delle Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo dell'Aumento di Capitale pari a Euro 1.000.000.000 (un miliardo). Il *pre-underwriting agreement* era soggetto a termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni e tale accordo ha cessato di avere efficacia con la firma del contratto di garanzia (di seguito descritto) e i relativi impegni sono stati nello stesso integralmente riflessi.

Il contratto di garanzia, stipulato in data 2 giugno 2016 e retto dalla legge italiana, è redatto secondo la miglior prassi di mercato e contiene l'impegno di Mediobanca e BAML (i "Garanti") a sottoscrivere le Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa fino all'importo massimo di Euro 996.343.990,56, nonché le usuali clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di garanzia e le clausole oltre indicate che danno la facoltà ai Garanti di revocare l'impegno di garanzia. In particolare, il contratto di garanzia contiene diritti di recedere dall'impegno di sottoscrizione dei Garanti, soltanto nei seguenti casi:

- (i) tra la data di sottoscrizione del contratto di garanzia e il pagamento delle Nuove Azioni, si verifichino eventi straordinari e non prevedibili, riguardanti le condizioni economiche e/o politiche generali quali, *inter alia*, mutamenti significativi nelle condizioni economiche, valutarie, fiscali, normative, di mercato e/o politiche generali a livello nazionale o internazionale ovvero atti di guerra, terrorismo o calamità ovvero dovessero verificarsi, in Italia e/o nei principali mercati internazionali (i.e. Regno Unito e New York) significative distorsioni nel sistema bancario, di *clearance* o di *settlement* (incluse sospensioni o gravi limitazioni in generale nelle negoziazioni di strumenti finanziari al New York Stock Exchange e/o all'MTA e/o al London Stock Exchange) ovvero dovessero essere dichiarate dalle competenti Autorità moratorie nel sistema dei pagamenti bancari, in tutti i casi tali da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, gravemente pregiudizievole l'effettuazione ovvero il proseguimento dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa e/o da pregiudicare, in maniera sostanziale, il buon esito dell'Aumento di Capitale;
- (ii) il verificarsi, tra la data di sottoscrizione del contratto di garanzia e il pagamento delle Nuove Azioni, di eventi straordinari, che possano comportare un grave deterioramento delle condizioni economiche, manageriali, patrimoniali e/o finanziarie a livello civilistico e/o consolidato di Banco Popolare, tali

## FATTORI DI RISCHIO

da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, gravemente pregiudizievole l'effettuazione ovvero il proseguimento dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa e/o da pregiudicare in maniera sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale;

- (iii) il verificarsi di un grave inadempimento, non rimediato entro il quinto giorno antecedente la data di chiusura dell'Offerta in Opzione, degli impegni assunti ai sensi del contratto di garanzia da parte di Banco Popolare ovvero una violazione delle garanzie rilasciate nel contratto di garanzia;
- (iv) la pubblicazione di un supplemento al Prospetto ai sensi degli artt. 94, settimo comma, e 113 del TUF, e degli artt. 11 e 56, quarto comma, del Regolamento Consob, nel caso in cui, con riferimento a ciascun supplemento, l'ammontare delle revoche esercitate ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, abbia secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, un effetto negativo rilevante sull'Offerta in Opzione; ovvero
- (v) si verifichi il *delisting* ovvero la sospensione dalla negoziazione presso il MTA delle azioni ordinarie di Banco Popolare per eccesso di ribasso per almeno due giorni consecutivi, salvo che vi sia una richiesta della Società per temi inerenti alla Fusione o al rafforzamento patrimoniale, e sempreché tale sospensione o limitazione sia, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, dovuto a ragioni diverse dall'annuncio dell'Aumento di Capitale.

Si segnala che l'esistenza del prossimo *referendum*, che potrebbe comportare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è circostanza nota alla data del presente documento e, pertanto, per tale motivo l'eventuale accoglimento dello stesso non costituirà un evento straordinario e non prevedibile ai fini degli impegni di sottoscrizione e garanzia. La Società e le Banche valuteranno peraltro eventuali diversi impatti, allo stato non prevedibili, di tale evento alla luce degli impegni di sottoscrizione e garanzia che prevedono la facoltà di recedere dall'impegno di sottoscrizione ove si verificano gli eventi ai sensi del precedente punto (i).

Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell'Offerta in Borsa e (i) i Garanti esercitassero la facoltà di recedere dagli impegni di garanzia ovvero (ii) non si verificassero le condizioni poste alla base dell'impegno di garanzia dei Garanti, e i *Joint Global Coordinators* non dovessero rinunciare al verificarsi di tali condizioni (e, quindi, l'Aumento di Capitale risultasse eseguito solo per la parte sottoscritta a seguito dell'Offerta in Borsa), le finalità dell'Offerta potrebbero essere pregiudicate ovvero realizzate solo parzialmente.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa.

### 2.3 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale

In considerazione del fatto che le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota di partecipazione sul capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta per la parte di loro competenza.

Gli azionisti dell'Emittente che decidessero, invece, di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza, vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale complessivo della Banca. La percentuale

## FATTORI DI RISCHIO

massima di diluizione (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 56,25%.

Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo IX, Paragrafo 9.1 della Nota Informativa.

### **2.4 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti**

L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (gli "Altri Paesi"), tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono un Prospetto), né qualsiasi altro documento inerente all'Offerta viene inviato e non deve essere inviato o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o spedito negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi; tale limitazione si applica anche ai titolari di azioni dell'Emittente con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché degli Altri Paesi, o a persone che la Banca o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Banco Popolare per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* of 1933 e sue successive modifiche (il "*Securities Act*"), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Giappone e negli Altri Paesi.

## FATTORI DI RISCHIO

L'Emittente ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (*International Offering Circular*) redatto in lingua inglese e destinato a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Pertanto, si invitano gli azionisti del Banco Popolare che non si trovano sul territorio italiano, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri consulenti.

### 2.5 Rischi connessi ai conflitti di interesse

Alcune istituzioni finanziarie partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell'Offerta, società dalle stesse rispettivamente controllate e/o alle stesse collegate, nell'ambito della propria attività ordinaria (i) potrebbero vantare rapporti creditizi con società del Gruppo Banco Popolare, (ii) potrebbero prestare o hanno prestato servizi di consulenza e di *investment banking* a favore del Banco Popolare e/o società facenti parte del Gruppo a fronte dei quali hanno percepito e/o potrebbero percepire commissioni e/o (iii) detengono o potrebbero detenere, in conto proprio o per conto di propri clienti, strumenti di debito e/o partecipazioni nel capitale sociale di Banco Popolare.

Inoltre, le banche garanti nell'ambito dell'Offerta percepiranno delle commissioni a fronte dei servizi prestati nei loro ruoli di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

In aggiunta a quanto precede, si segnala altresì che, con riferimento alla prospettata Fusione, il Banco Popolare è assistito da Mediobanca e BofA Merrill Lynch per gli aspetti economico-finanziari.

Pertanto, i Garanti potrebbero trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interesse. Al riguardo, i Garanti che si potrebbero trovare in alcuna delle situazioni sopra descritte precisano che, in linea con quanto previsto dalle proprie politiche di gestione dei conflitti di interesse, hanno identificato e implementato adeguate misure per assicurare che il rischio di conflitti di interesse, idonei a danneggiare gli interessi dei propri clienti, sia adeguatamente mitigato.

Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

## CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI

### 3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nella “Raccomandazione ESMA 2013/319”, l’Emittente ritiene che il capitale circolante di cui dispone sia sufficiente per il soddisfacimento delle proprie attuali esigenze e di quelle del Gruppo, intendendosi quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

### 3.2 FONDI PROPRI ED INDEBITAMENTO

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta e dell’interbancario netto nonché del patrimonio netto alla data del 31 marzo 2016.

<b>TOTALE RACCOLTA ED INTERBANCARIO NETTO</b>	<b>31/03/2016</b>
<i>(milioni di Euro)</i>	
Debiti verso la clientela	57.438,0
Titoli in circolazione	15.115,9
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	10.119,6
<b>Totale raccolta diretta</b>	<b>82.673,5</b>
Debiti verso le banche	16.633,7
Crediti verso le banche	3.029,3
<b>Interbancario netto (+debiti – crediti verso le banche)</b>	<b>13.604,4</b>

<b>PATRIMONIO DEL GRUPPO</b>	<b>31/03/2016</b>
<i>(milioni di Euro)</i>	
Capitale	6.093,0
Riserve	2.165,4
Azioni proprie	-2,5
Riserve da rivalutazione	115,6
Risultato dell’esercizio	-313,6
<b>Totale</b>	<b>8.057,9</b>

Per ulteriori informazioni sui fondi propri e l’indebitamento al 31 dicembre 2015 si rinvia al Capitolo III del Documento di Registrazione, nonché alla Relazione Finanziaria Annuale 2015, inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione.

### 3.3 INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’OFFERTA

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o degli alti dirigenti è portatore di interessi in conflitto con gli obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente o del Gruppo, salvo quelli eventualmente inerenti singole operazioni sottoposte ai competenti organi dell’Emittente o delle società facenti parte del Gruppo.

Alcune istituzioni finanziarie partecipanti al consorzio di garanzia per il buon esito dell’Offerta, società dalle stesse rispettivamente controllate e/o alle stesse collegate, nell’ambito della propria attività ordinaria (i) potrebbero vantare rapporti creditizi con società del Gruppo Banco Popolare, (ii) potrebbero prestare o hanno prestato servizi di consulenza e di *investment banking* a favore del Banco Popolare e/o società facenti parte del Gruppo a fronte dei quali hanno percepito e/o potrebbero percepire commissioni e/o (iii) detengono o potrebbero detenere, in conto proprio o per conto di propri clienti, strumenti di debito e/o partecipazioni nel capitale sociale di Banco Popolare.

Inoltre, le banche garanti nell’ambito dell’Offerta percepiranno delle commissioni a fronte dei servizi prestati nei loro ruoli di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

In aggiunta a quanto precede, si segnala altresì che, con riferimento alla prospettata Fusione, il Banco Popolare è assistito da Mediobanca e BofA Merrill Lynch per gli aspetti economico-finanziari.

Pertanto, i Garanti potrebbero trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interesse. Al riguardo, i Garanti che si potrebbero trovare in alcuna delle situazioni sopra descritte precisano che, in linea con quanto previsto dalle proprie politiche di gestione dei conflitti di interesse, hanno identificato e implementato adeguate misure per assicurare che il rischio di conflitti di interesse, idonei a danneggiare gli interessi dei propri clienti, sia adeguatamente mitigato.

#### 3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

L’Aumento di Capitale è volto a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo Banco Popolare mettendo lo stesso nella condizione di poter fronteggiare la sempre più severa normativa di vigilanza europea, nonché assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale.

Il rafforzamento patrimoniale per il tramite dell’Aumento di Capitale si iscrive, in via prioritaria, nel contesto dell’operazione di aggregazione del Banco Popolare con BPM (“**Fusione**”) ed è coerente con il Protocollo di Intesa approvato dagli organi amministrativi delle due banche il 23 marzo 2016, che disciplina la creazione di un gruppo bancario di rilevanza nazionale, *leader* di mercato nei territori più ricchi del paese. In tale contesto, il rafforzamento patrimoniale del Banco Popolare rappresenta una delle condizioni richieste dalla BCE in sede di valutazione preliminare dell’operazione di integrazione.

Nell’ambito delle interlocuzioni intercorse con la BCE, infatti è stato sottolineato che, qualora l’operazione di Fusione fosse realizzata, la società risultante diverrebbe la terza banca del Paese. Coerentemente con il ruolo che andrebbe a ricoprire nel sistema bancario italiano, la BCE ha quindi richiesto che la Nuova Capogruppo, sin dall’inizio: (i) abbia una forte dotazione patrimoniale che consenta di fronteggiare condizioni finanziarie avverse, (ii) disponga di un convincente piano di riduzione dell’attuale elevato ammontare di crediti deteriorati, che non potranno essere più elevati o caratterizzati da un livello di copertura inferiore al valore medio delle banche italiane di equivalente importanza, (iii) sia dotata di un piano industriale (il “**Piano Strategico**” e/o il “**Piano**”) della Nuova Capogruppo che evidenzia una redditività sostenibile nel medio termine e, molto importante, disponga di una chiara ed efficiente struttura di *governance*. La BCE ha anche evidenziato la necessità che il Banco, in vista della eventuale Fusione, assuma le iniziative necessarie per rafforzare la propria dotazione patrimoniale.

In risposta a tale indicazione, il Banco ha deliberato un'operazione di Aumento di Capitale di un miliardo di Euro. In questo modo, *post* Fusione e integrale esecuzione dell'operazione di rafforzamento patrimoniale per il tramite dell'Aumento di Capitale, il gruppo bancario risultante dall'aggregazione si collocherebbe in termini di *ratio* patrimoniali in prossimità dei principali *competitor*, avendo a riferimento il parametro del *CET 1 Fully Phased*<sup>(1)</sup>. L'Aumento di Capitale consentirà al Banco di assorbire gli impatti conseguenti all'incremento del livello di copertura dei propri crediti deteriorati allineandoli al valore medio delle tre maggiori banche italiane quotate.

Nella tabella successiva vengono riportati gli indicatori di adeguatezza patrimoniale ed i livelli di copertura dei crediti deteriorati delle più grandi banche italiane quotate alla data del 31 dicembre 2015 confrontati con: (i) i corrispondenti dati del Banco Popolare, nonché (ii) con i corrispondenti dati della Nuova Capogruppo, predisposti su base pro-forma dall'Emittente e non esaminati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.:

	Peer 1 Intesa Sanpaolo	Peer 2 Monte dei Paschi di Siena	Peer 3 UniCredit	Banco Popolare (**)	Nuova Capogruppo (*) (**)
Common Equity Tier 1 ratio fully phased	13,1%	11,7%	10,9%	12,4%	12,3%
Copertura media dei crediti in sofferenza	61,8%	63,4%	60,5%	56,3%	57,2%
Copertura media dei crediti deteriorati	47,6%	48,5%	50,9%	43,7%	43,8%

(\*) Dati pro-forma della Nuova Capogruppo al 31 dicembre 2015.

(\*\*) Si precisa che i dati relativi alla copertura delle sofferenze e dei crediti deteriorati riferiti al Banco Popolare ed alla Nuova Capogruppo sono calcolati considerando sia al numeratore che al denominatore i crediti al lordo delle cancellazioni parziali dei crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali.

Con specifico riferimento alla copertura dei crediti deteriorati, la BCE ha richiesto in particolare che la Nuova Capogruppo abbia fin dalla sua nascita un livello di copertura delle sofferenze pari al valore medio delle tre maggiori banche italiane, che alla data del 31 dicembre 2015 si attestava nell'intorno del 62%. Il Gruppo Banco Popolare presenta, sia al 31 dicembre 2015 che al 31 marzo 2016, un livello medio di copertura dei crediti in sofferenza inferiore rispetto al valore medio di copertura delle tre maggiori banche italiane sopra indicato. Il livello di copertura obiettivo, che si prevede sarà conseguito progressivamente nel corso del corrente esercizio e comunque alla data di efficacia della Fusione, sarà la risultante della media ponderata delle diverse percentuali di copertura dei crediti in sofferenza garantiti e dei crediti in sofferenza chirografari che la Nuova Capogruppo avrà al momento della sua origine. Tali percentuali di copertura saranno mantenute in tutti gli esercizi coperti dal Piano Strategico 2016-2019 già comunicato al mercato.

Fermo quanto precede, si precisa che l'operazione di Aumento di Capitale è destinata ad essere realizzata anche in uno scenario c.d. "*stand alone*" e che, pertanto, non è necessariamente subordinata alla realizzazione della Fusione. Le finalità dell'Aumento di Capitale individuate dal Banco in tale scenario *stand alone*, sono riconducibili all'esigenza di supportare un nuovo piano funzionale ad una più rapida riduzione dello *stock* dei crediti, unitamente alla necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti

<sup>(1)</sup> Il *Common Equity Tier 1* (CET 1) indica la parte di patrimonio primario (c.d. di classe 1) di una banca costituito dal capitale, dal sovrapprezzo e dalle riserve di utili non distribuiti. Per "*CET 1 Fully Phased*" si intende il *Common Equity Tier 1* calcolato secondo la normativa di Basilea 3 che sarà in vigore al termine del periodo transitorio che terminerà il 1° gennaio 2019.



sul piano regolamentare annunciati dal Regolatore (es. la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Primo Pilastro di Basilea) nonché di consentire al Banco di affrontare uno scenario di mercato che si preannuncia particolarmente sfidante, mantenendo al contempo un'adeguata capacità di investimento e supporto delle attività commerciali. L'operazione di rafforzamento patrimoniale per il tramite dell'Aumento di Capitale consentirà, infatti, a parità di ogni altra condizione, un miglioramento del posizionamento competitivo del Banco Popolare, una prevedibile riduzione del costo del *funding* grazie all'auspicato miglioramento del proprio *rating*, nonché l'acquisizione dei margini necessari per poter programmare un significativo sviluppo delle proprie attività, sia attraverso l'erogazione del credito, sia tramite investimenti orientati a dotarsi delle migliori tecnologie a supporto dei servizi offerti e dello sviluppo dei servizi di gestione del risparmio ed investimento.

Assumendo la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per l'intero ammontare di Euro 1 miliardo ed a parità di ogni altra condizione rispetto alla situazione esistente alla data del 31 marzo 2016<sup>(2)</sup>, il Gruppo esprimerebbe i seguenti *ratio* patrimoniali *pro forma* calcolati secondo la normativa di Basilea 3 che sarà in vigore al termine del periodo transitorio che terminerà il 1° gennaio 2019 (c.d. *ratio* Basilea 3 *fully phased*):

<i>(milioni di euro e %)</i>	31/03/2016 <i>Fully phased</i>	31/03/2016 <i>Fully phased</i> pro forma (*)
<b>Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)</b>	<b>5.195,9</b>	<b>6.458,8</b>
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 – AT1)	47,3	47,3
Capitale di classe 1	5.243,3	6.506,1
Capitale di classe 2 (Tier2 – T2)	1.470,5	1.528,5
Totale fondi propri	6.713,8	8.034,5
<b>Attività di rischio e coefficienti di vigilanza</b>		
<b>Attività di rischio ponderate</b>	<b>44.534,6</b>	<b>44.945,8</b>
<b>Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)</b>	<b>11,7%</b>	<b>14,4%</b>
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)	11,8%	14,5%
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	15,1%	17,9%
Attività di rischio ponderate/totale attivo consolidato	36,4%	36,8%

(\*) *Dato pro forma considerando la distribuzione di circa Euro 100 milioni di dividendi da parte di società finanziarie collegate e tenendo conto del previsto Aumento di Capitale*

I proventi netti derivanti dall'Offerta, in caso di integrale sottoscrizione, ammontano a Euro 956 milioni, pari all'Aumento di Capitale di Euro 1 miliardo al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell'operazione, stimati pari a Euro 40 milioni. Detti oneri sono inclusivi delle commissioni di garanzia e delle *commitment fee* previste nell'accordo *pre-underwriting* stipulato tra il Banco e Mediobanca e BofA Merrill Lynch, come descritto nel successivo Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

Le risorse finanziarie derivanti dall'Offerta saranno utilizzate nell'ambito della normale attività bancaria, secondo le *policy* dell'Emittente.

<sup>(2)</sup> Ossia senza tenere conto degli eventuali impatti che potrebbero emergere a fronte di ipotesi di cessione anticipata di portafogli di crediti deteriorati nel contesto della Fusione o derivanti dalla revisione *stand alone* dei piani di smaltimento dello *stock* di crediti deteriorati da parte del Banco.

## CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

### 4.1 DESCRIZIONE DELLE NUOVE AZIONI

Le azioni oggetto dell'Offerta sono le massime n. 465.581.304 Nuove Azioni, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005002883 e saranno emesse munite della cedola n. 4 e seguenti.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è attribuito il codice ISIN IT0005188302.

### 4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE NUOVE AZIONI SONO STATE CREATE

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.

### 4.3 CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni saranno nominative, liberamente trasferibili, prive del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

### 4.4 VALUTA DI EMISSIONE

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.

### 4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE NUOVE AZIONI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Banco Popolare in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Banco Popolare sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Nuove Azioni saranno negoziate, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Banco Popolare al momento dell'emissione.

In particolare, le Nuove Azioni sono ordinarie, nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e attribuiscono a ciascun socio, qualunque sia il numero di Nuove Azioni possedute, un solo voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente.

Si riportano di seguito alcune previsioni dello Statuto relative all'acquisizione della qualità di Socio e ai diritti patrimoniali connessi alle Nuove Azioni. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito *internet* [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it).

#### Acquisizione della qualità di Socio

Ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto, possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione degli interdetti, inabilitati, falliti e coloro che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche

temporanea dai pubblici uffici. Possono assumere la qualità di soci della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni e gli altri enti collettivi, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto, la qualità di Socio si acquista, a seguito della comunicazione all'interessato della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del TUB, in una banca popolare nessuno può detenere, con effetto verso la società, azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale.

#### Diritti patrimoniali

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, l'utile netto risultante dal bilancio approvato è destinato nei limiti previsti, alle riserve fissate per legge, per una quota non inferiore al 10%, alla riserva statutaria e per un'eventuale ulteriore quota ad altre riserve costituite su base volontaria.

L'utile rimanente sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Per la liquidazione dell'Emittente si applicano le norme di legge.

Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

#### 4.6 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI

L'Assemblea straordinaria dell'Emittente, in data 7 maggio 2016, ha deliberato, tra l'altro:

- a. di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega:
  - (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati;
  - (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie (le "Obbligazioni"), per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso investitori qualificati; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario, nonché, in deroga a quanto previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., l'esclusione del diritto dei portatori delle Obbligazioni di conversione anticipata con riferimento alla fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.;
- b. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato nonché al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate dalla medesima Assemblea ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale, anche quali derivanti dalla conversione delle Obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 maggio 2016, dando integrale esecuzione alla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 7 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato, tra l'altro:

- a. di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di Euro 1.000.000.000 (un miliardo), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno essere azionisti della Società, in proporzione al numero di azioni possedute; più precisamente l'aumento avrà luogo per l'importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000 (un miliardo) ovvero per l'importo complessivo immediatamente inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione ai soli fini della realizzazione dell'esatto rapporto di spettanza in opzione, con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare, e, in particolare, fermo restando che il prezzo di emissione, tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo, potrà anche essere inferiore alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esecuzione dell'aumento, ma – beninteso – non inferiore alla parità contabile delle azioni di nuova emissione;
- b. di rimandare ad altra riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, la delibera per la determinazione definitiva del prezzo e dell'eventuale sovrapprezzo, del numero, del rapporto di opzione delle azioni di nuova emissione a servizio dell'aumento di capitale, e di ogni altra caratteristica dell'aumento non definitivamente stabilita nella medesima riunione, nonché delle modalità e dei termini per la sottoscrizione delle azioni stesse con la precisazione che, qualora entro la data così fissata il capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, nonché ogni altra deliberazione opportuna, inerente e conseguente, ivi inclusa la determinazione della parità contabile implicita delle azioni post esecuzione dell'aumento di capitale.

Ai sensi dell'articolo 56 del TUB, Banca d'Italia, con provvedimento prot. n. 0608198/16 del 6 maggio 2016, ha rilasciato il nulla osta all'operazione di rafforzamento patrimoniale e il necessario provvedimento di accertamento in relazione alle modifiche statutarie connesse.

In data 2 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo di Euro 996.343.990,56, mediante emissione di massime n. 465.581.304 Nuove Azioni, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 7 Azioni possedute, al Prezzo di Offerta di Euro 2,14 per Nuova Azione.

Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo V della Nota Informativa.

#### 4.7 DATA DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata

contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

#### 4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE NUOVE AZIONI

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivante dalle condizioni di emissione.

#### 4.9 REGIME FISCALE DELLE AZIONI

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del deposito della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero anche avere effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

Allorché si verifichi una tale eventualità, non è previsto l'aggiornamento della presente sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni contenute nella presente sezione non risultassero più valide.

Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni da parte dell'Emittente su tali Azioni (dividendi o riserve).

Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

#### **A) Definizioni**

Ai fini del Paragrafo 4.9 della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

**“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di partecipazioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, che non sia una Cessione di Partecipazioni Qualificate;

**“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di partecipazioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre

dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“**IRES**”: imposta sui redditi delle società;

“**IRPEF**”: imposta sui redditi delle persone fisiche;

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%;

“**Tuir**”: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato;

“**White List**”: la lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, compresi gli Stati o territori che saranno considerati temporaneamente inclusi ai sensi di eventuali disposizioni transitorie, e, nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale, la lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

## **B) Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le azioni dell’Emittente), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (“**DPR 600/1973**”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni dell'Emittente.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, da assoggettare ad IRPEF.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – ha rideterminato la percentuale di concorso dei dividendi in oggetto alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (**“Legge di Stabilità 2016”**), è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

*(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni nell'ambito del regime del risparmio gestito*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (**“D.Lgs. 461/1997”**), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

*(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio nella misura del 49,72% del relativo ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione



della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

*(iv) Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir e da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, (ivi incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - cosiddetti "enti commerciali"), fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

1. le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società semplici) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 49,72% del relativo ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016);
2. le distribuzioni a favore di soggetti IRES che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (quali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e gli enti commerciali) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 27,5% - ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 – ed alle addizionali eventualmente applicabili) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per

l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (“**IRAP**”).

(v) *Enti di cui all'art. 73, comma primo, lettera c), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lettera c), del Tuir, ovverosia (a) dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, “**O.I.C.R.**”) e (b) dai *trust*, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile ai fini IRES limitatamente nella misura del 77,74% del loro ammontare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

(vi) *Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società*

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti da IRES sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti “esclusi” dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Tuir.

(vii) *Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani*

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (“**Decreto 252**”), e (b) O.I.C.R. italiani, diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (congiuntamente, “**FIA Immobiliari**”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, i dividendi concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del Tuir, e le distribuzioni di dividendi percepite da tali

organismi di investimento non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi. Sui proventi dei suddetti O.I.C.R. percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione in costanza di detenzione delle relative quote/azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* del DPR 600/1973.

*(viii) FIA Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, nella versione attualmente vigente (“**Decreto 351**”), i dividendi percepiti da FIA Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali, qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

*(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti in Italia ad alcuna ritenuta né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a tassazione, secondo le regole ordinarie, nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relativi a partecipazioni detenute per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione), al ricorrere di determinate condizioni, concorrono parzialmente a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili a una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo B) (x).

*(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni dell'Emittente), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-*ter*, DPR 600/1973.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari

autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui dividendi - diversi dagli azionisti di risparmio e da fondi pensione e società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, di cui si dirà oltre - hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, DPR 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei dividendi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei dividendi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi in forza delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi stipulate dall'Italia. L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (a) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella *White List* ed (b) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% (ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 all'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016) del relativo ammontare. Ai fini

dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella *White List*, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 96/2011/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c), nonché (ii) una dichiarazione della stessa società non residente attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione nella Società allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Analogo trattamento – sebbene con alcune differenze – è applicabile con riguardo ai soggetti residenti nella Confederazione Elvetica in base ad un accordo in vigore con quest'ultima.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

**C) Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del Tuir**

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del Tuir, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del Tuir stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73 del Tuir, disponendo che: “*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*”. In presenza e fino a capienza di tali riserve (“riserve di utili”), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto al precedente Paragrafo B).

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa*

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione di Riserve di Capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) (i) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

In capo alle persone fisiche che detengono Azioni nell'esercizio di attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir (ivi incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società

distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime esposto al successivo Paragrafo D).

*(iii) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettera c), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettera c), del Tuir, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli O.I.C.R.) e dai *trust*, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili e, come tali, sono da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi.

*(iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai FIA Immobiliari)*

In base ad un'interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta dovrebbe essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione dei suddetti fondi pensione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero invece scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

*(v) FIA Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto 351, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dai FIA Immobiliari italiani non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

*(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, esposto al precedente Paragrafo C) (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo C) (vii).

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale è la medesima di quella esposta per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

**D) Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al



24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

#### Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%.

Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione delle suddette plusvalenze:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta pari al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, in misura ridotta pari al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014), fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti, altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6, D.Lgs 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, con riferimento a ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dello stesso tipo realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento a un intermediario autorizzato di un incarico di gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, *inter alia*, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliari italiani. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto all'imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta pari al 76,92%, per risultati negativi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (ii) *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni realizzate da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Tuir, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti a), b), c) e d) del successivo Paragrafo D) (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo Paragrafo D) (iii) sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

*(iii) Società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del Tuir (recante il regime cd. di "*participation exemption*"), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del Tuir, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del Tuir, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del Tuir;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del Tuir; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria

dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi realizzate in relazione ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relative ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle operazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie inerenti alle operazioni. Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

I suddetti obblighi di comunicazione delle minusvalenze sono assolti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

*(iv) Enti di cui all'art. 73, primo comma, lettera c), del Tuir, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.) e da società semplici residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

*(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai FIA Immobiliari)*

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del relativo risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi d'investimento.

*(vi) FIA Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto 351, nella versione attualmente vigente, le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni conseguite da FIA Immobiliari italiani non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi d'investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo d'investimento.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al Paragrafo D) (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo D) (viii) che segue.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se le partecipazioni sono ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente in un ammontare determinato secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, laddove sussistano i relativi requisiti, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

### **E) Imposta di registro**

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di azioni scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria o di "enunciazione".

### **F) Imposta sulle transazioni finanziarie**

#### *(i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni*

L'art. 1, commi da 491 a 500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. "**Tobin Tax**") che si applica, generalmente e salva l'applicazione di specifiche esclusioni o esenzioni, tra l'altro, in caso di trasferimento della proprietà (inclusa la nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia, a prescindere dal luogo di conclusione del contratto.

Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 ("**D.M. 21 febbraio 2013**"), fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

La *Tobin Tax* si applica generalmente nella misura dello 0,2% sul valore della transazione. Qualora le azioni compravendute siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, l'aliquota applicabile è ridotta allo 0,1% per operazioni concluse in mercati regolamentati. Il D.M. 21 febbraio 2013, all'art. 6, precisa che la riduzione dell'aliquota si applica anche nel caso di acquisto di azioni effettuato tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

Ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento di derivati di cui all'art. 1, comma 3, TUF, nonché di valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lettere c) e d), TUF, l'imposta si applica in ogni caso con aliquota pari allo 0,2%.

Ai fini dell'applicazione della *Tobin Tax*, il trasferimento della proprietà di azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

L'imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell'imposta determina sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.

L'imposta è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è stato concluso il contratto. L'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nell'operazione. Tuttavia, si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati e territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero

dei crediti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2013, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese d’investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti, nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l’imposta è generalmente versata dal soggetto che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi (ovvero qualora l’operazione si realizzi senza il coinvolgimento di terzi), l’imposta è versata dal contribuente.

Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla *Tobin Tax*, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23, DPR 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato adempiono, invece, agli obblighi derivanti dall’applicazione della *Tobin Tax* tramite la stabile organizzazione.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l’altro:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente;
- l’acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell’esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società emittente;
- l’assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, del codice civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all’art. 4 della Direttiva 2008/7/CE;

- i trasferimenti di proprietà di titoli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. *feeder* di cui all'art. 1, comma 1, TUF;
- le fusioni e scissioni di O.I.C.R..

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società. Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, a norma dell'art. 15, comma 2, D.M. 21 febbraio 2013, l'imposta non si applica altresì:

- agli acquisti posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
- agli acquisti posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto Regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella White List.

Sono esenti dalla *Tobin Tax*, ai sensi dell'art. 16, D.M. 21 febbraio 2013, le operazioni che hanno come controparte, tra l'altro:

- l'Unione Europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità Europea dell'Energia Atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea;
- la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.



Beneficiano altresì dell'esenzione dall'imposta sul trasferimento di azioni, tra l'altro:

- a) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art.117-ter, TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
- b) i soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (c.d. "market making") e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- c) i soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla Consob in applicazione della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva 2004/72/CE;
- d) i trasferimenti ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della Direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella *White List*, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente.

Per le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c), l'esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attività; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. In particolare, sono ammessi all'esenzione esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni abbia stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo.

La *Tobin Tax* non è deducibile ai fini dell'imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime, e dell'IRAP.

(ii) *Operazioni "ad alta frequenza"*

Le operazioni cd. "ad alta frequenza" effettuate sul mercato finanziario italiano relative, tra l'altro, alle azioni di società italiane sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza.

Per "mercato finanziario italiano" si intendono i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob ai sensi degli artt. 63 e 77-bis, TUF.

Si considera "attività di negoziazione ad alta frequenza" quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica e la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo. Sono, peraltro, esclusi alcuni tipi di algoritmi.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini modificati e cancellati che in una giornata di negoziazione superino la soglia numerica del 60% stabilita dall'art. 13, D.M. 21 febbraio 2013.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del D.M. 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

### **G) Imposta di bollo**

L'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (“DPR 642/1972”), e le relative note 3-bis e 3-ter, dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

L'imposta di bollo proporzionale si applica per ogni esemplare di comunicazione nella misura dello 0,2% annuo, in funzione del valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo applicata non può eccedere Euro 14.000 su base annua, considerando l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dallo stesso cliente (identicamente intestati) presso il medesimo ente gestore.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti in Italia, a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 15 luglio 2015. Per tali soggetti è, invece, prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2 per ogni esemplare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 642/1972.

L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, inoltre, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

### **H) Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero**

L'art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta (“IVAFE”) attualmente applicabile con aliquota pari al 0,2% annuo a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a titolo di

proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli strumenti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato al 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

L'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione o gestione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, si applica l'imposta di bollo di cui al precedente Paragrafo G)) e alle attività finanziarie estere detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, generalmente può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo Paragrafo I).

### ***I) Obblighi di monitoraggio fiscale***

Ai sensi del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dall'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli

intermediari stessi (le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

#### **J) Imposta sulle successioni e donazioni**

I trasferimenti di partecipazioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell’ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L’imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Salve alcune eccezioni, per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.

##### *a) L’imposta sulle successioni*

Ai sensi dell’art. 2, comma 48, D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (“**Decreto 262**”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, salve alcune eccezioni, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%(senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 Euro.

##### *b) L’imposta sulle donazioni*

Ai sensi dell’art. 2, comma 49, del Decreto 262, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta sulle donazioni è, generalmente, determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in

uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

## CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA

### 5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

#### 5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta in Opzione.

L’Offerta in Opzione non è subordinata ad alcuna condizione.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta in Opzione

L’Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 996.343.990,56 da imputare interamente a capitale, ha ad oggetto le massime n. 465.581.304 Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente, al Prezzo di Offerta di Euro 2,14 per Nuova Azione, sulla base del rapporto di opzione di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 7 Azioni detenute.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell’Offerta:

<b>DATI RILEVANTI</b>	
Numero di Nuove Azioni offerte in opzione	massime n. 465.581.304 Nuove Azioni
Rapporto di opzione	n. 9 Nuove Azioni ogni n. 7 Azioni detenute
Prezzo di Offerta	Euro 2,14 per Nuova Azione
Controvalore totale dell’Aumento di Capitale	Euro 996.343.990,56
Numero di azioni dell’Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa	n. 362.179.606 Azioni
Numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	n. 827.760.910
Capitale sociale alla Data della Nota Informativa	Euro 6.092.996.076,83
Capitale sociale <i>post</i> Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	Euro 7.089.340.067,39
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale delle Azioni in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale	56,25%

#### 5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta in Opzione e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Opzione decorre dal 6 giugno 2016 al 22 giugno 2016 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

Presso la sede dell’Emittente, nonché sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it), sarà inoltre disponibile per gli intermediari che ne facessero richiesta un fac-simile del modulo di sottoscrizione.

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta almeno un’agevole lettura:

- (i) l’avvertenza che l’aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi;
- (ii) il richiamo ai “Fattori di Rischio” contenuti nel Capitolo IV nel Documento di Registrazione e nel Capitolo II della Nota Informativa.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 6 giugno 2016 al 16 giugno 2016, estremi compresi.

I Diritti di Opzione potranno essere esercitati dai titolari di Azioni Ordinarie Banco Popolare, depositate presso un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli ed immesse nel sistema in regime di dematerializzazione.

Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile (l’**“Offerta in Borsa”**). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati oggetto dell’Offerta in Borsa.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell’Offerta:

CALENDARIO INDICATIVO DELL’OFFERTA	
Inizio del Periodo di Opzione e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione	6 giugno 2016
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	16 giugno 2016
Termine del Periodo di Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni	22 giugno 2016
Comunicazione dei risultati dell’Offerta	Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del Periodo di Opzione

Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione della Nota Informativa. L’Emittente darà in ogni caso inizio all’Offerta entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob.

#### *5.1.4 Revoca e sospensione dell'Offerta in Opzione*

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Verona del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta in Opzione nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione, ai sensi dell'articolo 114 del TUF e con le modalità di cui all'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Opzione e, successivamente, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla Consob.

#### *5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori*

Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

#### *5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione*

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di Azioni Ordinarie di Banco Popolare sulla base del rapporto di opzione di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 7 Azioni possedute.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

#### *5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione*

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 95-bis, comma 2, del TUF e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e/o alla Nota di Sintesi in pendenza di Offerta ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF.

#### *5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni*

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.



#### *5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta*

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Opzione verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Opzione, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

La comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa, di cui all'art. 2441, comma 3, cod. civ., mediante apposito comunicato.

#### *5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati*

Lo Statuto dell'Emittente non prevede diritti di prelazione sulle Nuove Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tra il 6 giugno 2016 e il 22 giugno 2016, estremi compresi, presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 6 giugno 2016 al 16 giugno 2016 estremi compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 22 giugno 2016 compreso, saranno offerti dall'Emittente sul MTA ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile.

## 5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE

### *5.2.1 Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni*

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa nessun azionista, né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, né i principali dirigenti, hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Nuove Azioni loro spettanti in opzione in relazione alle azioni da loro possedute.

Per quanto concerne gli impegni dei Garanti si veda il Paragrafo 5.4.3 del presente Capitolo V della Nota Informativa.

### 5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

La negoziazione delle Nuove Azioni prima della comunicazione sopra indicata dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

## 5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA

### 5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore

Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni è pari a Euro 2,14 per ciascuna Nuova Azione ed è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare in data 2 giugno 2016, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea Straordinaria del 7 maggio 2016, con uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie esistenti pari al 29,3%, calcolato secondo le metodologie correnti.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

### 5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data della Nota Informativa e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.

### 5.3.3 Limitazione del Diritto di Opzione

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti del Banco Popolare ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, e pertanto non sono previste limitazioni ai Diritti di Opzione spettanti agli azionisti.

## 5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONI

### 5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta in Opzione e dei collocatori

Trattandosi di un'offerta in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, non esiste un responsabile del collocamento.

### 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari

La raccolta di adesioni all'Offerta in Opzione avverrà presso gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

### 5.4.3 Impegni di sottoscrizione

In data 23 marzo 2016, il Banco ha sottoscritto con Mediobanca e BAML, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, un accordo di *pre-underwriting* ai sensi del quale Mediobanca e BAML si sono impegnate a garantire la sottoscrizione delle Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione

che risultassero eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo dell'Aumento di Capitale pari a Euro 1.000.000.000 (un miliardo). Il *pre-underwriting agreement* era soggetto a termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni e tale accordo ha cessato di avere efficacia con la firma del contratto di garanzia (di seguito descritto) e i relativi impegni sono stati nello stesso integralmente riflessi.

Il contratto di garanzia, stipulato in data 2 giugno 2016 e retto dalla legge italiana, è redatto secondo la miglior prassi di mercato e contiene l'impegno di Mediobanca e BAML (i "Garanti") a sottoscrivere le Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa fino all'importo massimo di Euro 996.343.990,56 nonché le usuali clausole che condizionano l'efficacia dell'impegno di garanzia e le clausole oltre indicate che danno la facoltà ai Garanti di revocare l'impegno di garanzia. In particolare, il contratto di garanzia contiene diritti di recedere dall'impegno di sottoscrizione dei Garanti, soltanto nei seguenti casi:

- (i) tra la data di sottoscrizione del contratto di garanzia e il pagamento delle Nuove Azioni, si verificano eventi straordinari e non prevedibili, riguardanti le condizioni economiche e/o politiche generali quali, *inter alia*, mutamenti significativi nelle condizioni economiche, valutarie, fiscali, normative, di mercato e/o politiche generali a livello nazionale o internazionale ovvero atti di guerra, terrorismo o calamità ovvero dovessero verificarsi, in Italia e/o nei principali mercati internazionali (i.e. Regno Unito e New York) significative distorsioni nel sistema bancario, di *clearance* o di *settlement* (incluse sospensioni o gravi limitazioni in generale nelle negoziazioni di strumenti finanziari al New York Stock Exchange e/o all'MTA e/o al London Stock Exchange) ovvero dovessero essere dichiarate dalle competenti Autorità moratorie nel sistema dei pagamenti bancari, in tutti i casi tali da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, gravemente pregiudizievole l'effettuazione ovvero il proseguimento dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa e/o da pregiudicare, in maniera sostanziale, il buon esito dell'Aumento di Capitale;
- (ii) il verificarsi, tra la data di sottoscrizione del contratto di garanzia e il pagamento delle Nuove Azioni, di eventi straordinari, che possano comportare un grave deterioramento delle condizioni economiche, manageriali, patrimoniali e/o finanziarie a livello civilistico e/o consolidato di Banco Popolare, tali da rendere, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, gravemente pregiudizievole l'effettuazione ovvero il proseguimento dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa e/o da pregiudicare in maniera sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale;
- (iii) il verificarsi di un grave inadempimento, non rimediato entro il quinto giorno antecedente la data di chiusura dell'Offerta in Opzione, degli impegni assunti ai sensi del contratto di garanzia da parte di Banco Popolare ovvero una violazione delle garanzie rilasciate nel contratto di garanzia;
- (iv) la pubblicazione di un supplemento al Prospetto ai sensi degli artt. 94, settimo comma, e 113 del TUF, e degli artt. 11 e 56, quarto comma, del Regolamento Consob, nel caso in cui, con riferimento a ciascun supplemento, l'ammontare delle revoche esercitate ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, abbia secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, un effetto negativo rilevante sull'Offerta in Opzione; ovvero

- (v) si verifichi il *delisting* ovvero la sospensione dalla negoziazione presso il MTA delle azioni ordinarie di Banco Popolare per eccesso di ribasso per almeno due giorni consecutivi, salvo che vi sia una richiesta della Società per temi inerenti alla Fusione o al rafforzamento patrimoniale, e sempreché tale sospensione o limitazione sia, secondo il giudizio in buona fede dei Garanti, sentito il Banco Popolare, dovuto a ragioni diverse dall'annuncio dell'Aumento di Capitale.

Si segnala che l'esistenza del prossimo *referendum*, che potrebbe comportare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è circostanza nota alla data del presente documento e, pertanto, per tale motivo l'eventuale accoglimento dello stesso non costituirà un evento straordinario e non prevedibile ai fini degli impegni di sottoscrizione e garanzia. La Società e le Banche valuteranno peraltro eventuali diversi impatti, allo stato non prevedibili, di tale evento alla luce degli impegni di sottoscrizione e garanzia che prevedono la facoltà di recedere dall'impegno di sottoscrizione ove si verificano gli eventi ai sensi del precedente punto (i).

Nell'ambito del contratto di garanzia è previsto che, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di garanzia e per i 180 giorni successivi a detta data, la Società si impegna a non effettuare emissioni di azioni della Società e si impegna a fare sì che le società del Gruppo non effettuino emissioni di altri strumenti finanziari convertibili in azioni della Società o che, comunque, diano il diritto di acquistare e/o sottoscrivere azioni della Società ovvero emissioni di qualunque altro strumento che abbia i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Garanti, che non potrà essere irragionevolmente negato, fatta eccezione per (i) l'Aumento di Capitale, ivi compresa l'Offerta in Opzione, l'Offerta in Borsa e l'eventuale sottoscrizione da parte dei Garanti, (ii) le operazioni sul capitale sociale obbligatorie ai sensi della normativa applicabile ovvero richieste dalle Autorità di Vigilanza o funzionali al ripristino di coefficienti patrimoniali; e (iii) le operazioni con effetti sul capitale dell'Emittente e/o del Gruppo nell'ambito di, o in connessione a, operazioni di natura straordinaria di integrazione e/o aggregazione e/o di riorganizzazione societaria, ivi compresa la Fusione ed ogni operazione ad essa connessa.

#### 5.4.4 *Data in cui è stato o sarà stipulato l'accordo di sottoscrizione e garanzia*

Il contratto di garanzia è stato stipulato prima dell'avvio dell'Offerta in Opzione in data 2 giugno 2016.

## **CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

Le Azioni Banco Popolare sono quotate sul MTA.

Le Nuove Azioni saranno negoziate, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Banco Popolare al momento dell'emissione, ossia il MTA.

L'Aumento di Capitale prevede l'emissione di un numero di Nuove Azioni superiore al 10% rispetto al numero delle Azioni Banco Popolare già ammesse alla negoziazione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, il Prospetto costituisce anche prospetto di quotazione delle Nuove Azioni.

### **6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI**

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato diverso dal MTA.

### **6.3 COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE DELL'OFFERTA**

Non sono previste in prossimità dell'Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato delle Nuove Azioni.

### **6.4 IMPEGNI DEGLI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO**

Non esistono impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, trattandosi di un'offerta in opzione.

## **CAPITOLO VII – ACCORDI DI *LOCK UP***

### **7.1 ACCORDI DI *LOCK UP***

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni del Banco Popolare.

## **CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE/OFFERTA**

### **8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI DELL’OFFERTA**

Le risorse finanziarie derivanti dall’Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell’operazione, sono stimati pari ad Euro 956 milioni. Gli oneri relativi alla realizzazione dell’operazione, inclusivi delle commissioni di garanzia, sono stimati pari a Euro 40 milioni.

## **CAPITOLO IX – DILUIZIONE**

### 9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta per la parte di loro competenza.

Gli azionisti dell'Emittente che invece decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale della Banca.

La percentuale massima di diluizione (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 56,25%.



## **CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

### **10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

### **10.3 PARERI O RELAZIONI REDATTE DAGLI ESPERTI**

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

### **10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI**

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti dai terzi.

